

**CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA " SAN GIOVANNI BATTISTA" -
SCUOLA MATERNA NON STATALE "*Maria Bambina*" - per la
concessione di contributi annui.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Polcenigo tra l'amministrazione Comunale di Polcenigo (C.F.: 00194820932), nella persona del sindaco pro-tempore DEL PUPPO LUIGINO, e la Parrocchia di "S. Giovanni Battista" che svolge l'attività della Scuola Materna non statale "*Maria Bambina*" (C.F.: 91001004939) rappresentata dal Sig. Don MASSIMO CARLO in qualità di Parroco-Presidente.

RICONOSCIUTO che la suddetta Scuola Materna Paritaria, riconosciuta ai sensi della L. 62/2000 con Decreto del Ministero di Pubblica Istruzione del 28 febbraio 2001 prot. n. 488/1048, svolge un servizio di pubblica utilità senza fini di lucro nell'osservanza delle norme di Legge regolanti l'attività della Scuola Materna;

RITENUTO opportuno, sulla base di tali premesse, garantire forme di collaborazione tra l'Ente Pubblico e la Scuola Paritaria al fine di consentire l'efficace proseguimento dei fini educativi di questa, ed un coordinamento organizzativo degli interventi dell'Amministrazione Comunale nel settore dell'infanzia. Tutto ciò al fine di favorire e sostenere la diffusione della qualità di vita, della salute, delle tematiche ambientali e della promozione del proprio territorio e dell'integrazione tra bambini di cittadinanze diverse;

RILEVATA la necessità di erogare un contributo aggiuntivo alla scuola materna paritaria quale intervento diretto ad assicurare il mantenimento del servizio nell'interesse della cittadinanza e quale sostegno ai costi di gestione della scuola stessa;

PREMESSO

- che i locali hanno i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento della Scuola, documentati regolarmente secondo le disposizioni di legge;
- che è aperta ai bambini in età prescolare (compresi tra i 3 e 6 anni) con precedenza per quelli residenti nel Comune e in subordine, a quelli non residenti di cui almeno uno dei genitori lavori sul territorio comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE TRA:

L'Amministrazione del Comune di Polcenigo, rappresentata dal Sindaco DEL PUPPO LUIGINO E l'Ente gestore della Scuola Materna Paritaria, legalmente rappresentata dal Parroco Sac. MASSIMO CARLO.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2

La presente convenzione ha validità di due anni, rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza della convenzione.

Art. 3

Per ogni esercizio scolastico decorrente dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare alla Parrocchia di "S. Giovanni Battista" in S. Giovanni di Polcenigo per l'attività della Scuola Materna "Maria Bambina", con la quale viene sottoscritta la presente convenzione, ~~per ogni alunno iscritto, frequentante e residente nel territorio comunale, un contributo di € 480,00=~~ in ragione d'anno **un contributo annuo a sezione pari a € 15.000,00. Le sezioni di norma saranno composte da un numero di bambini residenti nel territorio non inferiore a 20. Qualora il numero risulti minore, l'Amministrazione potrà erogare un contributo inferiore previa comunicazione alla controparte applicando il seguente parametro: contributo/20 x n° bambini componenti la sezione.**

Detto importo verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice nazionale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT e riferito al mese antecedente l'inizio dell'anno scolastico.

Entro il 30 del mese di settembre di ogni anno il Comune provvede alla preventiva quantificazione dell'ammontare complessivo del contributo spettante alla Scuola, sulla base del numero **delle sezioni** e degli iscritti all'inizio dell'anno scolastico.

A tal fine la Scuola dovrà preventivamente fornire dichiarazione attestante il numero **delle sezioni degli alunni iscritti ad ogni sezione**, aventi diritto per il nuovo anno scolastico.

Art. 4

ALLEGATO CC 38/10.09.2009

Il contributo, di cui all'articolo precedente, verrà liquidato per anno scolastico e ~~determinato in relazione al numero degli alunni residenti iscritti~~, comunicato all'Ente gestore della scuola, come segue:

- entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso un acconto pari ai 4/12 del totale;
- entro il 30 aprile dello stesso anno scolastico un secondo acconto pari ai 6/12 del totale determinato come sopra;
- entro il 31 ottobre dello stesso anno solare i rimanenti 2/12 a saldo.

~~In sede di liquidazione a saldo, il contributo potrà essere rideterminato in base alle variazioni intervenute nel numero degli iscritti frequentanti nel corso dell'anno. A tal fine la Scuola è tenuta a fornire copia dei rendiconti preventivo e consuntivo, di cui Al successivo art. 7, ed una dichiarazione attestante il numero dei bambini che siano risultati iscritti per un periodo complessivo non inferiore a 150 giorni; ai fini del computo, vanno considerati anche i giorni di assenza per malattie, vacanze scolastiche.~~

~~Per i bambini inseriti dal mese di gennaio, al compimento dei 3 anni, i giorni di iscrizione si riducono a 90~~

In sede di liquidazione del saldo il contributo potrà essere rideterminato qualora il numero dei bambini iscritti nel corso dell'anno si riduca del 30% a sezione. Ai fini del conteggio verranno inseriti anche i bambini che inizieranno la frequenza nel mese di gennaio al compimento dei 3 anni. Il periodo di iscrizione non deve essere inferiore a 150 giorni, ai fini del computo verranno considerati i periodi di assenza per malattia e vacanze scolastiche.

Art. 5

La Scuola si impegna a:

- accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola materna (dai 3 ai 6 anni), secondo le norme vigenti, e secondo i criteri di accettazione e regolamentazione in caso di esuberi che verranno elaborati dal Comitato di Collaborazione;
- ad iscrivere per ogni sezione un numero di bambini non superiore a quanto indicato nel Contratto Collettivo del Lavoro F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne). Eventuali deroghe vanno concordate con il Comitato di Collaborazione per rispondere alle esigenze del territorio;
- conformare il calendario e l'orario scolastico con quello dell'Istituto comprensivo di riferimento in modo da garantire una organizzazione omogenea del servizio scolastico in tutto il territorio comunale;

ALLEGATO CC 38/10.09.2009

- a promuovere la formazione, se non lo avesse già fatto, degli organi collegiali di cui al D.P.R. 416/74;
- alla qualificazione ed aggiornamento del personale educativo che dovrà comunque essere in possesso del diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione; il personale educativo ed ausiliario è assunto e dipendente ad ogni effetto dall'Ente Gestore. Il rapporto è regolato dal vigente Contratto Collettivo del Lavoro F.I.S.M. Nella scuola convenzionata, fatte salve le peculiarità della stessa previste dal proprio statuto e dal progetto educativo, sono rispettati gli orientamenti didattici ed educativi stabiliti per le Scuole Materne, con l'inserimento nel progetto educativo verticalizzato locale. Al personale educativo della Scuola è riconosciuta l'autonomia didattica nei termini previsti nel contratto nazionale di lavoro in vigore per il settore delle scuole materne non statali aderenti alla F.I.S.M.;
- a comunicare all'amministrazione comunale alla fine delle iscrizioni alla scuola materna l'eventuale lista d'attesa ed i numeri dei bambini uscenti;
- a concordare con l'Amministrazione Comunale:
 - o tempi e documenti per l'iscrizione
 - o calendario scolastico ed orario delle attività didattiche
- la scuola presenterà, per approvazione ai competenti organi comunali, la tabella dietetica approvata dall'Azienda Sanitaria.

Art. 6

La Parrocchia di "San Giovanni Battista" firmataria, in quanto fruitrice di somme destinate all'attuazione del diritto allo studio da parte di un Ente Pubblico, cosciente dei doveri di questo verso la propria base, si impegna a dimostrare la raggiunta finalità dello stanziamento, attraverso la notificazione del preventivo e del rendiconto consuntivo, inviandone una copia all'Amministrazione Comunale, rispettivamente entro ottobre ed agosto.

Per la corretta applicazione della Convenzione e per il controllo dell'utilizzazione della somma erogata dal Comune viene istituito presso la Scuola Materna un Comitato di Collaborazione.

Art. 7

Il Comitato di collaborazione sarà così composto:

dal Sindaco ~~e amministratore~~ e persona da Lui delegata, il Parroco - legale rappresentante dell'Ente Gestore, l'insegnante responsabile della Scuola Materna, un rappresentante dei

ALLEGATO CC 38/10.09.2009

genitori, indicati dagli stessi, per fascia di età degli alunni, tre rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno della minoranza ed un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Il Comitato di collaborazione viene convocato almeno ogni 4 mesi. I membri eletti del comitato durano in carica un anno.

Compiti del comitato sono:

- controllare la corretta applicazione della Convenzione, l'osservanza degli obblighi assunti e l'utilizzazione della somma erogata dal Comune ai fini del sostegno ai costi di gestione relativi al servizio offerto ai bambini;
- supportare la scuola nel reperimento di ulteriori fondi per lo svolgimento di attività e progetti a favore dei bambini;
- elaborare dei criteri di ammissione e priorità nelle iscrizioni;
- esaminare le domande di esenzione;
- proporre la quantificazione delle rette per la frequenza dei bambini;
- approvare il rendiconto consuntivo annuale e del preventivo per l'anno successivo;
- fornire al termine dell'anno scolastico una relazione annuale all'Amministrazione Comunale concernente la gestione della Scuola e l'attuazione della Convenzione;
- favorire il confronto e la collaborazione con la scuola pubblica nell'ambito della programmazione didattica.

Art. 8 – L'Amministrazione Comunale si impegna ad offrire agli alunni della Scuola Materna il servizio di trasporto scolastico alle stesse condizioni che saranno fissate per gli alunni delle altre scuole del Comune.

Art. 9 – L'amministrazione Comunale si impegna, altresì, previa disponibilità di bilancio, a favorire la frequenza alla Scuola, intervenendo con il pagamento di parte o di tutta la retta, e del servizio di trasporto degli alunni appartenenti a famiglie particolarmente bisognose e che ne facciano esplicita richiesta e vagliate dal Comitato di Collaborazione in accordo con i Servizi Sociali Comunali.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL PARROCO-PRESIDENTE
